SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 maggio 1994**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro* **Serie** *speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Cagliari

Università di Firenze

CIRCOLARI

Ministro per gli affari sociali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1994, n. 268.

Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che include la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, tra quelle da attuare in via regolamentare;

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha attribuito forza di legge alle direttive incluse nell'elenco «A», tra cui la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529 CEE, e la direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, relativa agli ascensori elettrici;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, adottato per l'attuazione delle direttive predette;

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera *c*), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Dato atto che non è stato accolto integralmente il parere del Consiglio di Stato, non apparendo appropriata alla forma regolamentare la riscrittura di norme comunitarie alle quali è stata attribuita forza di legge dall'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento recepisce la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, che modifica la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, recepita con l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e con decreto 9 dicembre 1987, n. 587.

2. La direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, è pubblicata unitamente al presente regolamento.

Art. 2.

1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, si applicano agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15°, denominati ascensori.

2. All'art. 1, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, sono soppresse le parole: «gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)».

Art. 3.

1. Il testo del punto 1 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, è sostituito dal seguente:

«1. Gli apparecchi di cui all'art. 1, paragrafo 1, devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2:

- EN 81 - 1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici.».

- EN 81 - 2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori elettrici».

2. Nel punto 2 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, le parole «2. Tale norma è applicabile con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1.» sono sostituite dalle seguenti «2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche. 2.1 Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81.1 - Edizione del dicembre 1985)».

Art. 4.

1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano stati presentati all'amministrazione competente entro il termine di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1994
Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 4

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990 che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (90/486/CEE).

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A;

Vista la proposta della Commissione (1);

In cooperazione con il Parlamento europeo (2);

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3);

Considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio (4), modificata dalla direttiva 86/312/CEE della Commissione (5), può essere applicata, *mutatis mutandis*, agli ascensori idraulici o elettroidraulici;

Considerando che la norma EN 81-1 su cui si basa la direttiva 84/529/CEE è stata completata dopo la pubblicazione della direttiva da una seconda parte EN 81-2 che concerne gli ascensori idraulici ed oleoelettrici;

Considerando che l'estensione del campo di applicazione della direttiva 84/529/CEE è urgente perché i produttori incontrano considerevoli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari che rischiano di compromettere il mercato;

Considerando che conviene adottare le misure destinate a stabilire progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992,

(1) GU n. C 17 del 24 gennaio 1990, pag. 9.
(2) GU n. C 149 del 18 giugno 1990, pag. 144 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*).
(3) GU n. C 168 del 10 luglio 1990, pag. 3.
(4) GU n. L 300 del 19 novembre 1984, pag. 86.
(5) GU n. L 196 del 18 luglio 1986, pag. 56.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 84/529/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo della direttiva è sostituito dal titolo seguente:

«Direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici»;

2) Il testo del primo considerando è sostituito dal testo seguente:

«Considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolano così gli scambi di detti ascensori; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di queste disposizioni;»;

3) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente direttiva si applica agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleolettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15°, denominati qui di seguito ascensori.»;

4) All'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino, è soppresso il testo seguente:

«gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici).»;

5) Nell'allegato I:

a) il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2:

- EN 81-1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici;

- EN 81-2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori idraulici.»;

b) nel punto 2 i termini:

«2. Tale norma è applicabile con le seguenti modifiche:

2.1. Punto 12.4.2.1.»

sono sostiuiti dai termini:

«2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche:

2.1. Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81-1 — Edizione del dicembre 1985).».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi a decorrere dalla sua notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicazione alla Commissione il testo delle disposzioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente: P. ROMITA

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 24 settembre 1990.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive)*. — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 1988.

— La direttiva 84/529/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 300 del 19 novembre 1984.

— La direttiva 86/312/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 196 del 18 luglio 1986.

Nota all'art. 1:

— La direttiva 90/486/CEE è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie L n. 270 del 2 ottobre 1990.

Nota all'art. 2:

— L'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 84/529/CEE è il seguente:

«2. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva:

gli ascensori specialmente progettati per scopi militari o sperimentali, nonché quelli utilizzati come attrezzature sulle navi, negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare, nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive;

- gli ascensori destinati esclusivamente al trasporto di cose;

gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici), gli impianti elevatori conosciuti sotto le seguenti denominazioni: paternoster, elevatori a cremagliera, elevatori a coclea, elevatori di scenotecnica, impianti a ingabbiamento, skips, ascensori e montacarichi di cantiere edile e di lavori pubblici, gli impianti per la costruzione e la manutenzione e gli ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici».

- Il testo dell'allegato I alla direttiva n 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 86/312/CEE e dall'art. 1 della direttiva n 90/486/CEE, recepita dal presente decreto:

«ALLEGATO I

1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2:

- EN 81-1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici;

EN 81-2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori idraulici

2. *Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche:*

2.1. *Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81-1 — Edizione del dicembre 1985).*

L'ultima frase è sostituita dal seguente testo:

"Tuttavia, fino al 26 settembre 1991, gli Stati membri rimangono liberi di imporre o meno tale obbligo"

2.2. Punto 13.1.1.4

Questo punto è sostituito dal seguente testo:

"L'impianto elettrico degli ascensori deve:

a) soddisfare alle esigenze indicate nei documenti armonizzati del comitato europeo di normalizzazione elettrica (CENELEC) approvate dai comitati elettrotecnici nazionali dei Paesi della Comunità economica europea;

b) in mancanza dei documenti armonizzati di cui al punto *a)* concernenti l'installazione di apparecchiature elettriche, soddisfare alle esigenze delle regolamentazioni nazionali del Paese in cui l'ascensore viene installato".

2.3. Punto 13.1.2

Sostituire con il seguente testo:

"Nei locali delle macchine e delle pulegge è necessaria una protezione dai contatti diretti per mezzo di involucri che abbiano un grado di protezione IP 2 X".

2.4. Punto F.0.1.6

Questo punto è completato come segue:

"... conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 84/528/CEE"».

94G0301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1993.

Autorizzazione integrativa all'emissione nel 1993 di carte valori postali commemorative e celebrative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993 con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 1993, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 1993, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi de «I Tasso e la storia postale».

Art. 2.

1. Con successivi provvedimenti verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1993
Registro n. 13 Poste, foglio n. 399

94A2852

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 1994

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

in data 28 ottobre 1993: ufficio del registro di Gardone Val Trompia per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

nei giorni 15 e 16 febbraio 1994: ufficio del registro, ufficio delle imposte dirette e commissione tributaria di primo grado di Sciacca per disinfestazione dei locali;

Ritenuto che le cause suesposte devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue.

IN DATA 28 OTTOBRE 1993

Regione Lombardia:
ufficio del registro di Gardone Val Trompia.

NEI GIORNI 15 E 16 FEBBRAIO 1994

Regione Sicilia:
ufficio del registro, ufficio delle imposte dirette e commissione tributaria di primo grado di Sciacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A2834

DECRETO 17 aprile 1994

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Matera.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Potenza con nota dell'8 marzo 1994, ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Matera nei giorni 27 maggio 1993 (per l'esecuzione di un intervento tecnico relativo all'estensione delle procedure automatizzate) e 9, 10 e 11 settembre 1993 (per consentire le attività tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate) e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 27 maggio 1993 e 9, 10 e 11 settembre 1993 la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 aprile 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A2835

DECRETO 17 aprile 1994.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Brescia, Pescara, Perugia, Firenze, Ancona, Sassari, Nuoro, L'Aquila e Brindisi.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del

conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione:

pubblico registro automobilistico di Brescia nei giorni: 2 aprile 1993 (dalle ore 10 alle ore 14) e 28 maggio 1993 (dalle ore 10 alle ore 14) per sciopero del personale; 15 luglio 1993 (dalle ore 10 alle ore 13) e 12 gennaio 1994 (dalle ore 8.30 alle ore 10,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

pubblico registro automobilistico di Pescara nei giorni: 30 settembre e 1° ottobre 1993 per consentire le attività tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate; 28 ottobre 1993 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

pubblico registro automobilistico di Perugia nei giorni: 5 e 28 ottobre 1993 per la partecipazione del personale agli scioperi indetto dalle organizzazioni sindacali; 11 e 12 novembre 1993 per consentire le attività tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di Firenze nei giorni: 28 ottobre 1993 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali; 11 gennaio 1994 per assemblea del personale; 27 e 28 gennaio 1994 per consentire le attività tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di Ancona in data 28 ottobre 1993 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

pubblico registro automobilistico di Sassari nei giorni 25 e 26 novembre 1993 per consentire le attività tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di Nuoro nei giorni 27, 28 e 29 gennaio 1994 per consentire le attività tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di L'Aquila nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 1994 per consentire le attività tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di Brindisi nei giorni 10 e 11 marzo 1994 per consentire le attività tecnico, addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, presso i sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati, la mancata riscossione della imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tali date nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi dagli uffici medesimi nello stesso termine:

pubblico registro automobilistico di Brescia nei giorni: 2 aprile 1993, 28 maggio 1993, 15 luglio 1993 e 12 gennaio 1994;

pubblico registro automobilistico di Pescara nei giorni: 30 settembre 1993, 1° e 28 ottobre 1993;

pubblico registro automobilistico di Perugia nei giorni: 5 e 28 ottobre 1993, 11 e 12 novembre 1993;

pubblico registro automobilistico di Firenze nei giorni: 28 ottobre 1993, 11, 27 e 28 gennaio 1994;

pubblico registro automobilistico di Ancona in data 28 ottobre 1993;

pubblico registro automobilistico di Sassari nei giorni 25 e 26 novembre 1993;

pubblico registro automobilistico di Nuoro nei giorni 27, 28 e 29 gennaio 1994;

pubblico registro automobilistico di L'Aquila nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 1994;

pubblico registro automobilistico di Brindisi nei giorni 10 e 11 marzo 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A2836

DECRETO 17 aprile 1994

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Isernia, Gorizia, Trento e Pordenone.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta,

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente,

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione:

pubblico registro automobilistico di Isernia nei giorni 21 e 22 ottobre 1993 per consentire le attività tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di Gorizia nei giorni 14 e 15 ottobre 1993 per consentire le attività tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di Trento nei giorni: 28 ottobre 1993 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali; 5 febbraio 1994 a causa del trasferimento della sede dell'ufficio ad altro indirizzo; 10, 11 e 12 febbraio 1994 per consentire le attività tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di Pordenone nei giorni: 8 ottobre 1993 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, 14 e 15 ottobre 1993 per consentire le attività tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, presso i sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati, la mancata riscossione della imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tali date nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi dagli uffici medesimi nello stesso termine.

pubblico registro automobilistico di Isernia nei giorni 21 e 22 ottobre 1993;

pubblico registro automobilistico di Gorizia nei giorni 14 e 15 ottobre 1993;

pubblico registro automobilistico di Trento nei giorni: 28 ottobre 1993, 5 febbraio 1994; 10, 11 e 12 febbraio 1994;

pubblico registro automobilistico di Pordenone nei giorni: 8 ottobre 1993, 14 e 15 ottobre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A2837

DECRETO 28 aprile 1994

Autorizzazione alla società «CAAF Confartigianato pensionati e dipendenti S.r.l.», in Roma, ad esercitare attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei CAAF dipendenti e pensionati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come integrato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, in base al quale le associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti, possono costituire Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 29 marzo 1994, con la quale il «CAAF Confartigianato pensionati e dipendenti S.r.l.», legalmente rappresentato dal sig. Ivano Spalanzani, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 16 marzo 1994, a rogito notaio dott Filippo Corigliano (n 22594 di repertorio e n 4245 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza,

Vista la polizza di assicurazione n. 29975940-5 stipulata con la «RAS S p.a.», relativamente al periodo 22 marzo 1994-30 maggio 1995,

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del rag. Giancarlo Egidi, direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato si è resa promotrice dell'I.N.A P.A. Istituto nazionale di assistenza e patronato per l'artigianato, riconosciuto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, quale istituto di patronato e di assistenza sociale e che lo stesso ha un numero di aderenti superiore alle 50.000 unità, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'11 aprile 1994 resa dal direttore generale sig. Paolo Landi;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, così come sopra integrato, per la costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati,

Decreta:

La società «CAAF Confartigianato pensionati e dipendenti S.r.l.», con sede in Roma, via San Giovanni in Laterano n. 152, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati prevista dall'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991, così come integrato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 193, n. 75.

La predetta società è iscritta al n. 0039 dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

Il Ministro GALLO

94A2851

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1994

Tasso di riferimento da applicare al bimestre maggio-giugno 1994 alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1993 con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre maggio-giugno 1994 ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'8,80%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre, maggio-giugno 1994 all'8,80%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria del tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1994 sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 9,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

p. *Il direttore generale*: PAOLILLO

94A2898

DECRETO 29 aprile 1994

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre maggio-giugno 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 25 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 1° marzo 1994, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre marzo-aprile 1994, nella misura del 9,80%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 9,85%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre, maggio-giugno 1994 nelle seguenti misure:

9,80% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

10,30% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

p. *Il direttore generale*: PAOLILLO

94A2893

DECRETO 29 aprile 1994.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero nel bimestre maggio-giugno 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1969, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere coma base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 25 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 1° marzo 1994, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1994 è stato determinato nella misura del 9,85 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre maggio-giugno 1994 è determinato nella misura del 10,30 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

04A2894

DECRETO 29 aprile 1994.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre maggio-giugno 1994 alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,25%, per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre maggio-giugno 1994, è pari all'8,80% per le operazioni fino a diciotto mesi e al 9,25% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre maggio-giugno 1994, all'8,80% per le operazioni fino a diciotto mesi e al 9,25% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1994, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 10,05% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;

2) 9,80% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi e fino a diciotto mesi;

3) 10,25% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A2896

DECRETO 29 aprile 1994.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di maggio 1994 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le legge 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1997, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76, del 1° aprile 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 10,35 per cento il tasso di riferimento per il mese di aprile 1994.

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mesi di maggio 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,50 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 9,50 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di maggio 1994 è pari al 10,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A2895

DECRETO 29 aprile 1994.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre maggio-giugno 1994 alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale è stata fissata, per l'anno 1994, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre maggio-giugno 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,60%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta.

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre maggio-giugno 1994, al 9,60%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari.

1) al 10,90% per le operazioni di cui al punto *a)*.
2) all'11,40% per le operazioni di cui al punto *b)*;
3) all'11,50% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

p. *Il direttore generale* PAOLILLO

94A2897

DECRETO 29 aprile 1994

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre maggio-giugno 1994 alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania.

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto.

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1933, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre maggio-giugno 1994, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 9,35%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 9,35% per il bimestre maggio-giugno 1994.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel corso dell'anno 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988;

d) all'1,45% per le operazioni di mutuo ricadenti nella disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari.

1) al 10,30% per le operazioni di cui al punto *a)*,
2) al 10,80% per le operazioni di cui al punto *b)*;
3) all'11,10% per le operazioni di cui al punto *c)*;
4) al 10,80% per le operazioni di cui al punto *d)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 29 aprile 1994

p. *Il direttore generale*. PAOLILLO

94A2899

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 marzo 1994.

Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, recante norme di polizia veterinaria;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, di attuazione della direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990 che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE;

Decreta:

Art. 1.

I rifiuti di origine animale definiti all'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, devono essere raccolti e trasportati, conformemente all'allegato I dello stesso decreto legislativo, mediante contenitori o veicoli furgonati specificatamente identificati e autorizzati dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente.

I contenitori e i furgoni devono essere a perfetta tenuta anche per quanto riguarda il dispositivo di chiusura ermetica della superficie di carico — costruiti in materiale resistente, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Gli automezzi autorizzati dovranno essere sottoposti annualmente alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di competenza.

Art. 2.

I rifiuti di origine animale definiti all'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, devono essere raccolti e trasportati, conformemente all'allegato I dello stesso decreto legislativo, mediante contenitori o veicoli furgonati specificatamente identificati ed autorizzati dal servizio veterinario dell'autorità sanitaria competente.

I contenitori e i furgoni devono essere adeguatamente coperti, costruiti in materiale resistente, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Gli automezzi autorizzati dovranno essere sottoposti ogni due anni alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di competenza.

Art. 3.

I contenitori e i veicoli furgonati autorizzati al trasporto di rifiuti di origine animale ad alto o a basso rischio, sono registrati presso il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente.

I contenitori e i veicoli furgonati autorizzati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante le diciture «TRASPORTO AD ALTO RISCHIO» o «TRASPORTO A BASSO RISCHIO», l'indicazione dell'unità sanitaria locale di competenza e il numero a ciascuno assegnato dalla stessa unità sanitaria locale sulla base dell'ordine di registrazione del mezzo.

Art. 4.

Gli automezzi destinati al trasporto dei prodotti specificati agli articoli 1 e 2 del presente decreto non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e altre merci.

Art. 5.

Gli automezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto dei prodotti in questione devono essere sottoposti dopo ogni scarico ad accurato lavaggio ed a radicale disinfezione.

Le operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione devono risultare dalla dichiarazione sottoscritta del gestore dell'impianto o da un suo rappresentante riportata sia sul registro di carico e scarico, sia sulla bolla da consegnare al trasportatore.

Art. 6.

Qualora, al fine di razionalizzare le operazioni di raccolta e trasporto sia necessario avvalersi di depositi temporanei, questi devono essere funzionalmente collegati con uno o più stabilimenti di trasformazione e autorizzati dal sindaco previo parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 7.

I rifiuti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, trasportati agli stabilimenti definiti agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, devono essere scortati da un documento di trasporto conforme al modello allegato *A*.

Tale documento deve essere redatto in triplice copia, di cui una viene tenuta dal produttore, una dal trasportatore ed una dal gestore dello stabilimento di trasformazione.

Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo stesso gestore dello stabilimento di trasformazione dei rifiuti, questi dovrà conservare anche la copia del documento di trasporto prevista per il trasportatore.

La ditta che effettua la trasformazione dovrà indicare su un apposito registro gli estremi della partita da trasformare nonché la data di avvenuta trasformazione.

I documenti di trasporto e i registri, redatti in conformità alle vigenti disposizioni, dovranno essere conservati per un periodo di almeno due anni al fine di permettere alle competenti autorità gli opportuni controlli.

Art. 8.

Il trasporto dei rifiuti di origine animale derivante dall'applicazione delle misure di polizia veterinaria, dovrà essere disposto in contenitori o veicoli sigillati ed il documento di trasporto conforme al modello allegato *A* dovrà essere controfirmato dal veterinario ufficiale sia all'atto della partenza sia all'atto dell'arrivo. Una copia verrà consegnata al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di destinazione.

I rifiuti di cui al comma precedente possono essere destinati soltanto a uno stabilimento classificato ad «alto rischio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 marzo 1994

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 23

ALLEGATO *A*

DOCUMENTO DI TRASPORTO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE AD ALTO O BASSO RISCHIO

Numero

Data

Speditore (ragione sociale)

Trasportatore (ragione sociale)

Destinatario (ragione sociale - completa con il numero di riconoscimento se trattasi di stabilimento di trasformazione)

Tipo del rifiuto animale

Quantità

Dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione dell'automezzo

Il gestore

TRASPORTO AD ALTO (BASSO) RISCHIO

PROVINCIA

U.S.L. N.

94A2856

DECRETO 14 aprile 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 8 novembre 1993, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialità medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 115 alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1993, n. 295, con il quale sono stati indicati in un unico elenco i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente (diversi dalle specialità medicinali) compresi nel Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale, dei quali è stata autorizzata l'immissione in commercio ai sensi degli articoli 25, comma 2, e 26, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Considerato che occorre provvedere alla correzione di alcuni errori nel frattempo rilevati nell'elenco allegato al citato decreto dell'8 novembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. All'elenco dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialità medicinali, dei quali è stata autorizzata l'immissione in commercio, costituente parte integrante del decreto ministeriale 8 novembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 115 alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1993, n. 295, sono apportate le rettifiche indicate nell'allegato al presente decreto, relativamente alle voci specificate per ciascuna azienda.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO

Glicerolo, microclismi - *correggere con:* «Glicerolo, camomilla e malva, microclismi 3g e 6g»

AGUETTANT

AGGUETTANT - *correggere con:* «AGUETTANT»

Inserire:

Soluzioni per emofiltrazione con glucosio 0,1% formule E1-E2-E3-E4

Soluzioni per dialisi peritonale

Soluzioni per dialisi peritoneale (Off. Aguettant, Lione)

ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE

Acido salicicico 2%, 5%, 10%, soluzione oleosa - *sostituire con* «unguento»

Fenilefima cloridrato 0,25%-1% gocce oftalmiche - *eliminare:* «0,25%»

Isoniazide 100 mg compresse - *aggiungere:* «200 mg»

Pilocarpina cloridrato, pomata oftalmica - *aggiungere:* «4%»

ASSOGALENICA

Dopo la parola Assogalenica - *aggiungere:* «S.r.l.»

Isoniazide compresse 100 mg - *aggiungere:* «200 mg»

Poligala e narceina, sciroppo - *aggiungere:* «(Off. Sella, Schio)»

BAXTER

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 3,86% - *aggiungere:* «(Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; Baxter Healthcare S.A. - Castlebar, Irlanda)»

BIEFFE MEDITAL

Inserire:

Sodio citrato 3,8%

Soluzioni per emodialisi, formula 44, 1153, 6515, 6527

Soluzioni per emodialisi, formula 160 - *correggere in:* «1060»

Soluzioni per emodialisi, formula 60027 - *correggere in:* «6027»

Soluzioni per dialisi peritoneale con glucosio 3,4% - *correggere in:* «3,6%»

Eliminare:

Soluzioni per biofiltrazione, formula AFB 145, AFB 167, AFB

Inserire:

Soluzioni per biofiltrazione senza acetato, formule AFB 145, AFB 167, AFB (Off. Sabinánigo, Spagna)

CARLO ERBA O.T.C.

Glicerolo, supposte 100 mg, 1500 mg, 2500 mg - *sostituire:* 100 mg con «1000 mg»

C.O.C. FARMACEUTICI

Sede Rovereto (Trento) - *correggere con:* «Sede legale S. Agata Bolognese (Bologna)»

DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO

Inserire:

Specie composta per tisana all'anice

Specie composta per tisana alla camomilla

ECOBI FARMACEUTICI

Isoniazide compresse 100 mg - *aggiungere:* «200 mg»

FA.DEM

Inserire:

Ittiolo 10%, unguento

Antiscottature, unguento

Eliminare:

Liquirizia composta, polvere

FARMA 3

Inserire:

Zinco cuprica, soluzione

FARMACEUTICI GELLINI

Isoniazide compresse 100 mg - *aggiungere:* «200 mg»

IEMA

Canfora canforata, crema - *correggere in:* «Canforata, crema»

IFI - ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO

Isoniazide compresse 100 mg - *aggiungere:* «200 mg»

ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO

Isoniazide compresse 100 mg - *aggiungere:* «200 mg»

JACOPO MONICO - LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO

Calcio edetato biosidico 1 g/10 mg - *correggere in:* «Calcio edetato bisodico 1 g/10 ml»

Ammonio cloruro 3 mEq/10 ml - *correggere in:* «3 mEq/ml»

Calcio cloruro 0,5 mEq/10 ml - *correggere in:* «0,5 mEq/ml»

Magnesio cloruro 0,5 mEq/10 ml - *correggere in:* «0,5 mEq/ml»

Sodio edetato fiale 0,5 mg/ml - *correggere in:* «0,5 g/ml»

Aggiungere:

Sodio acetato 3 mEq/ml

Sodio edetato 2 g/10 ml

LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO SALENTINO

Salicilico, unguento 2, 5, 10% - *correggere in:* «2%, 5%, 10%»

LABORATORIO FARM. DR. MORIGI

Isoniazide compresse 100 mg - *aggiungere:* «200 mg»

LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE

Acido acetilsalicilico, compresse 100 mg - *aggiungere:* «500 mg»

Eliminare:

Acido salicilico, compresse 500 mg

Inserire

Ipecacuana, sciroppo emetico

Isoniazide compresse 100 mg - *aggiungere* «200 mg»

Eritromicina stearato pari a 250 mg, compresse - *aggiungere* «rivestite»

Primachina fosfato, pari a 75 mg di base, compresse rivestite - *correggere in* «7,5»

LIFEPHARMA

Isoniazide compresse 100 mg - *aggiungere* «200 mg»

MEDISCA

Magnesio solfato fiale 1,2 g/10 ml - *correggere con.* «1 g/10 ml, 2 g 10 ml»

Streptomicina solfato, 1000 g - *correggere con* «1000 mg»

NOVA ARGENTIA INDUSTRIA FARMACEUTICA

Difenidramina cloridrato 0,25 sciroppo - *correggere con.* «0,25%»

Isoniazide compresse 100 mg - *aggiungere* «200 mg»

PIERREL OSPEDALI

Inserire:

Glucosio 5% (Off. Biosol, Sondalo)

SALF

Inserire

Bromosulfoftaleina sodica 500 mg/10 ml

Lidocaina cloridrato, fiale 1,2% - *correggere in* «1%, 2%»

S I F R A

Glicina 1,5 con sodio cloruro 0,45% - *sostituire con* «Glicina, soluzione per irrigazioni»

Inserire

Calcio cloruro 1 g 10 ml

Digitossina 0,25 mg/ml

Soluzioni per dialisi peritoneale SIFBP 460, SIFBP 461, SIFBP 462, SIFBP 463, SIFBP 464, SIFBP 485, SIFBP 486, SIFBP 467, SIFBP 466, SIFBP 468, SIFBP 469, SIFBP 470, SIFBP 471, SIFBP 472, CAPD 2, CAPD 3, CAPD 4, CAPD 2K, BP 484, BP 483, BP 482, BP 481, BP 480, BP 465

Soluzioni per emodialisi all'acetato SIFRC 541, SIFRC 495, SIFRC 499, SIFRC 524, SIFRC 527, SIFRC 533, SIFRC 534, SIFRC 535, SIFRC 540, SIFRC 394, SIFRC 363, SIFRC 359, SIFRC 344, SIFRC 355, SIFRC 360, SIFRC 331, SIFRC 301, SIFRC 292, SIFRC 415, SIFRC 428, SIFRC 429, SIFRC 443, SIFRC 445, SIFRC 449, SIFRC 461, SIFRC 470, SIFRC 474, SIFRC 497

Soluzioni per emodialisi all'acetato con glucosio SIFRC 400

TERAPEUTICA VENETA

Inserire:

Sodio cloruro 0,9% (Off. SIFRA, Isola della Scala)

Glucosio 5% (Off SIFRA, Isola della Scala)

Glucosio con sodio cloruro II (Off. SIFRA, Isola della Scala)

Ringer lattato (Off. SIFRA, Isola della Scala)

94A2577

DECRETO 14 aprile 1994.

Sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di registrazione di presidi sanitari a base del principio attivo Atrazina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Viste le ordinanze del Ministro della sanità 21 marzo 1993, 6 febbraio 1991, 8 marzo 1992 e 23 marzo 1993, con le quali sono stati sospesi la vendita e l'impiego di tutti i presidi sanitari a base della sostanza attiva diserbante Atrazina, nel quadro delle iniziative intraprese per il risanamento delle acque destinate al consumo umano;

Visti i provvedimenti con i quali sono stati registrati i presidi sanitari contenenti Atrazina, elencati nel dispositivo del presente decreto, ai numeri e a nome delle imprese a fianco di ciascuno indicati;

Considerato che la classificazione dei prodotti in questione ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, è stata sospesa in conseguenza delle succitate ordinanze;

Visto il parere favorevole al mantenimento del divieto di impiego dei presidi sanitari a base di Atrazina della commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, espresso in data 24 febbraio 1994;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente in data 10 marzo 1994, che evidenzia l'esigenza di tutela e salvaguardia delle risorse idriche in considerazione del permanere di particolari condizioni agricole ed ambientali;

Rilevato che la sostanza Atrazina è inclusa nell'elenco di sostanze attive soggette a revisione, ai sensi del regolamento n. 92/3600/CEE dell'11 dicembre 1992, concernente l'esame di cui all'art. 8.2 della direttiva n. 91/414/CEE (immissione in commercio dei prodotti fitosanitari);

Rilevato che allo stato attuale non è possibile rimuovere il divieto di vendita e impiego dei prodotti fitosanitari a base di Atrazina, in assenza di dati che permettano di escludere ragionevolmente il rischio di inquinamento delle acque potabili;

Decreta:

Per due anni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è sospesa l'efficacia dei sottoindicati provvedimenti di registrazione di presidi sanitari, rilasciata con i numeri seguenti alle imprese accanto a ciascuno indicati:

Bayer 323 (Bayer), n. 1270 del 28 giugno 1973;

Atrab liquido (Bayer), n. 2698 del 21 febbraio 1978;

Laddok (Basf-AG), n. 5749 del 2 febbraio 1984;

Atralax (Caffaro), n. 5354 dell'11 maggio 1983;

Diserbane E (Chimiberg), n. 1547 del 25 giugno 1974;

Antral (Chimiren), n. 4602 del 30 dicembre 1981;

Gesaprim Combi 80 (Ciba Geigy), n. 1139 del 12 dicembre 1972;

Gesaprim Combi liquido (Ciba Geigy), n. 1138 del 25 giugno 1973;

Primagram S (Ciba Geigy), n. 2481 del 15 febbraio 1977;

Primagram SP (Ciba Geigy), n. 2959 del 16 marzo 1979;

Maispen (Cyanamid), n. 6520 del 3 ottobre 1985;

Stomp Corn (Cyanamid), n. 4251 del 27 marzo 1981;

Maizor PB (Dow Elanco), n. 7419 del 25 febbraio 1988;

Maizor SC (Dow Elanco), n. 7416 del 25 febbraio 1988;

Metar FW (Emme Italia), n. 5948 del 24 maggio 1984;

Atraclor Ipi (I.PI.CI), n. 7814 del 5 giugno 1989;

Zeanol (Isagro), n. 5879 del 10 maggio 1984;

Lasso GD Microtech (Monsanto), n. 7869 del 21 settembre 1989;

Butran (Rhone Poulene Agro) (BPD), n. 2729 del 21 febbraio 1978;

Mais Cetrol Flow (Rhone Poulene Agro), n. 7843 del 27 giugno 1989;

Maisar Gram (Sariaf), n. 6600 del 25 gennaio 1986;

Clorazina L (Seam), n. 7585 del 25 ottobre 1988;

Bladex A (Cyanamid), n. 4759 del 26 aprile 1982;

Bladex A liquido (Cyanamid), n. 2740 del 1° agosto 1978;

Alazin (Siapa), n. 5648 del 28 dicembre 1983;

Foxynil pasta (Siapa), n. 7894 del 30 novembre 1989;

Siazina pasta (Siapa), n. 6359 del 16 maggio 1985;

Sutazin (Siapa), n. 2619 del 4 luglio 1977;

Sutazin pasta (Siapa), n. 5399 del 30 giugno 1983;

Zepex A (Siapa), n. 5649 del 28 dicembre 1983;

Siltylate A (Silia), n. 5684 del 12 gennaio 1984;

Siltylate A pasta (Silia), n. 5495 del 10 ottobre 1983;

Alasip Combi (Sipcam), n. 5455 del 14 settembre 1983;

Butanet Combi L (Sipcam), n. 6283 del 14 marzo 1985;

Maidene A (Sipcam), n. 7335 del 16 dicembre 1987;

Butazin FL (Solplant), n. 7575 del 25 ottobre 1988;

Ditran (Sepran), n. 5306 del 16 marzo 1983.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alle imprese interessate a cura delle regioni competenti per territorio.

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A2855

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 aprile 1994

Conferma delle deleghe di attribuzione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Germano De Cinque e on. Rossella Artioli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti ministeriali 9 luglio 1993 e 28 dicembre 1993 concernenti la delega di attribuzione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato sen. Germano De Cinque e on. Rossella Artioli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994 con il quale, a seguito delle dimissioni presentate dal prof. Paolo Savona, è stato affidato l'incarico *ad interim* di Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'ing. Paolo Baratta, Ministro del commercio con l'estero;

Ritenuta l'opportunità di confermare le attribuzioni delegate con i citati decreti ministeriali ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono confermate le deleghe di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato sen. Germano De Cinque e on. Rossella Artioli conferite con i decreti 9 luglio 1993 e 28 dicembre 1993 citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro BARATTA

94A2853

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 aprile 1994.

Riconoscimento di titolo di studio estero del dott. Jonathan Michael Dunnage ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Jonathan Michael Dunnage;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 marzo 1994;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of arts» in studi europei ed il dottorato in italiano conseguiti all'estero dal dott. Jonathan Michael Dunnage, nato a Romford (Inghilterra) il 2 marzo 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A2787

DECRETO 13 aprile 1994

Riconoscimento di titolo di studio estero della sig.ra Anne Devreux ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Anne Devreux;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 marzo 1994;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo conseguito all'estero dalla sig.ra Anne Devreux, nata a Louvain (Belgio) l'8 dicembre 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A2788

DECRETO 13 aprile 1994

Riconoscimento di titolo di studio estero della sig.ra Maria Gertrude Vries ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Maria Gertrude Vries;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 marzo 1994;

Decreta

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo conseguito all'estero dalla sig.ra Maria Gertrude Vries, nata a Eindhoven (Olanda) il 27 marzo 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A2789

DECRETO 13 aprile 1994.

Riconoscimento di titolo di studio estero del sig. Marcello Capitani ai fini dell'esercizio della professione di enologo in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991, con il quale è stato istituito il diploma universitario in tecnologie alimentari, nel quale si trasformano le scuole dirette a fini speciali in tecnica enologica;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Marcello Capitani;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 marzo 1994;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di enologo in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo conseguito all'estero dal sig. Marcello Capitani, nato ad Auxonne (Francia) il 28 settembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A2790

DECRETO 26 aprile 1994.

Determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1993-94.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il teso unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993, con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991, è stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1991-93;

Visti il decreto interministeriale 28 dicembre 1992 ed il decreto interministeriale 12 gennaio 1994 con i quali è stato modificato il precitato decreto interministeriale 17 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1994 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Viste le richieste presentate dalle università per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 28 gennaio 1994;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere all'autorizzazione degli ulteriori posti per i fini di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale 28 gennaio 1994, tenuto conto della programmazione di cui al citato decreto interministeriale 17 dicembre 1991, e successive modifiche;

Udito il comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 aprile 1994;

Decreta:

Per l'anno accademico 1993-94, per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 gennaio 1994, il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal

decreto interministeriale 31 ottobre 1991 e modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993 citati nelle premesse è stabilito nell'allegata tabella *A* secondo la sottonotata nomenclatura.

Colonna A:

medici convenzionati ex art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Colonna B:

medici dell'amministrazione militare.

Colonna C:

medici con borse di studio comunque acquisite dalle università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

TABELLA *A*

Anatomia patologica

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari	1		
Brescia	1		
Cagliari	1		2
Chieti	1		
Firenze	1		
Genova	1		
Napoli «Federico II»	2		
Pavia			2
Roma II	1		
Torino	1		

Anestesia e rianimazione

UNIVERSITÀ	A	B	C
Ancona			2
Bari		2	
Bologna	1	1	4
Cagliari	1		
Catania	2		1
Chieti			2
Firenze		1	
Genova			1
Milano 1ª scuola	7	1	4
Milano 2ª scuola	3		6
Milano Cattolica	2	2	
Modena			1
Napoli «Federico II»	3		
Napoli II Ateneo		1	
Padova	1	1	4
Palermo		1	
Parma			2
Perugia			3
Pisa	1	1	4
Reggio Calabria	2		
Roma «La Sapienza»		1	1
Roma II	1	1	
Sassari			1
Torino			1
Udine			1
Verona	1		1

Chirurgia generale

UNIVERSITÀ	A	B	C
Ancona	1		
Cagliari			2
Catania	2		
Chieti	1		
Ferrara			1
Firenze	1	1	
Genova 1ª scuola	2		
Genova 2ª scuola	2		
Genova 3ª scuola	1		
Messina 2ª scuola		1	
Milano	5		1
Milano Cattolica	1		1
Modena 2ª scuola	1		
Napoli «Federico II» 1ª scuola	8	1	
Napoli «Federico II» 2ª scuola	4		
Padova			2
Pavia II Facoltà (Varese)	1		
Perugia			1
Pisa	1		
Roma «La Sapienza» 2ª scuola		1	
Roma II			1
Siena			1
Torino 1ª scuola			2
Torino 2ª scuola	1		

Malattie dell'apparato respiratorio

UNIVERSITÀ	A	B	C
Milano 1ª scuola	2	1	
Milano 2ª scuola	2	1	
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	4		
Napoli II Ateneo		1	
Padova	1	1	
Reggio Calabria	1		
Roma «La Sapienza» 2ª scuola	2		
Sassari			2
Siena	3		
Torino	1		

Ginecologia e ostetricia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari 1ª scuola			8
Bari 2ª scuola			4
Bologna 2ª scuola			1
Cagliari	1		4
Catania 1ª scuola			4
Catania 2ª scuola	1		1
Chieti			5
Firenze			3
L'Aquila			2
Milano 1ª scuola			3
Milano 2ª scuola			4
Milano 3ª scuola			4
Milano Cattolica	5		3
Modena			1
Napoli «Federico II»	3		7
Napoli II Ateneo		1	6
Parma			2
Pavia 1ª facoltà			3
Pavia 2ª facoltà (Varese)			1
Roma «La Sapienza» 1ª scuola			1
Roma «La Sapienza» 2ª scuola			1
Roma II			5
Sassari			2
Siena			3
Torino	1		8
Trieste			4

Medicina interna

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari 1ª scuola	1		3
Bari 2ª scuola			2
Bologna 1ª scuola			2
Bologna 3ª scuola	1		
Brescia	2		
Catania	2		
Chieti			1
Firenze	1		
Genova	3		
Milano 2ª scuola	3	1	1
Milano Cattolica	2		
Modena	1		
Napoli «Federico II»	4		
Padova 1ª scuola	1		1
Padova 2ª scuola			1
Parma	1		
Pavia 1ª facoltà			4
Pavia 2ª facoltà (Varese)	2		
Perugia	1		
Pisa	2		
Reggio Calabria	2		
Roma «La Sapienza» 3ª scuola	2		
Roma II	1		
Siena	4		
Torino	1		1
Trieste	6		1
Udine			1
Verona	4		1

Neurochirurgia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Firenze			1
Genova			1
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	2		
Reggio Calabria	1		
Roma «La Sapienza»			2
Sassari			1
Verona		1	

Neurologia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Ancona			1
Bari			1
Bologna			2
Cagliari			2
Catania			2
Chieti			2
Firenze	1	1	
L'Aquila			1
Messina			1
Milano Cattolica	2		3
Napoli «Federico II»	3		
Padova		1	
Palermo		1	
Parma	1		
Pavia			1
Pisa			1
Roma «La Sapienza» 1ª scuola			2
Roma «La Sapienza» 2ª scuola			2
Sassari			3
Torino			3
Trieste	1		
Verona			2

Oftalmologia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Ancona			3
Bari		1	3
Bologna			4
Cagliari			2
Catania	1		2
Chieti		1	3
Ferrara			1

UNIVERSITÀ	A	B	C
Firenze		2	
L'Aquila			2
Messina		1	
Milano 2ª scuola		1	3
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	2		1
Napoli II Ateneo		1	
Palermo			3
Parma			1
Pavia			1
Pisa			1
Roma «La Sapienza» 2ª scuola			2
Roma II		1	1
Sassari			1
Siena			2
Torino			5
Trieste			1
Udine		1	2

Ortopedia e traumatologia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Ancona			1
Bari	1		1
Bologna	2		1
Cagliari	2		
Chieti			1
Milano 1ª scuola	2		1
Milano 2ª scuola	1		
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	3		
Padova			1
Pavia 1ª Facoltà	1		
Perugia	1		1
Pisa			1
Sassari			2
Siena	1		2
Torino			1
Trieste	1		

Otorinolaringoiatria

UNIVERSITÀ	A	B	C
Brescia	1		
Cagliari	1		
Catania			1
Ferrara			1
Firenze			1
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	2		
Perugia			2
Sassari			1
Siena	1		
Torino			3
Trieste	1		
Verona		1	1

Pediatria

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari 1ª scuola			3
Bari 2ª scuola	2		8
Bologna 1ª scuola	4		
Cagliari			1
Chieti	1		5
Firenze	1		
Genova 1ª scuola	1		
Genova 2ª scuola	1		1
Messina			1
Milano 1ª scuola			12
Milano 3ª scuola			2
Milano Cattolica	6		1
Napoli «Federico II»	11		
Napoli II Ateneo	3		
Padova			4
Palermo	2		
Pavia			3
Perugia			1
Reggio Calabria	3		
Roma «La Sapienza» 2ª scuola	1		
Roma II	1		
Sassari			2
Verona	1		

Psichiatria

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari	1		1
Bologna	1		7
Brescia	2		1
Cagliari	1		6
Catania			1
Chieti	1		2
Firenze		1	2
Messina	1		1
Milano	2		
Milano Cattolica	3	1	1
Modena	1		2
Napoli «Federico II»	4	1	
Napoli II Ateneo	6		2
Padova			1
Palermo		1	1
Parma			1
Pisa		1	
Roma II	1	1	
Sassari	1		1
Siena		1	1
Torino	2		1
Trieste	3		

Urologia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari			1
Brescia	1		2
Cagliari			2
Chieti			2
Firenze	1	1	
Milano	2	2	
Milano Cattolica		1	2
Napoli «Federico II»	3		
Padova	1	1	2
Parma	1		
Perugia	3		1
Torino			1
Trieste	1		3
Verona	1		

Allergologia ed immunologia clinica

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari	1		
Cagliari	1	1	1
Genova	1		
L'Aquila	1		
Messina			1
Padova		1	1
Parma			1
Roma «La Sapienza»	1	1	

Cardiologia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Ancona	1		
Bari		1	7
Bologna 1ª scuola	1		3
Brescia	1		3
Cagliari	2		2
Catania			12
Chieti		1	1
Firenze		1	
Genova	1		1
Messina		1	4
Milano 1ª scuola	1		2
Milano 2ª scuola	2	1	5
Milano Cattolica	1		1
Napoli «Federico II»	6		
Padova 1ª scuola	2		
Padova 2ª scuola	1		
Palermo			1
Parma	1		
Pavia			10
Perugia			1
Roma «La Sapienza» 1ª scuola		1	
Roma «La Sapienza» 2ª scuola		1	1
Roma II	1		1
Sassari	1	1	2
Siena	2		
Trieste		1	

Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari		1	
Cagliari	1		2
Firenze		2	
L'Aquila			1
Messina	1		
Milano 1ª scuola	1		
Milano 2ª scuola			1
Napoli «Federico II»	6		
Napoli II Ateneo	2		
Roma «La Sapienza» 1ª scuola			1
Roma II		1	
Sassari	1		1
Siena	2		

Chirurgia maxillo-facciale

UNIVERSITÀ	A	B	C
Napoli «Federico II»	1		1
Napoli II Ateneo			1
Roma «La Sapienza»	1		
Torino	1		
Verona	1		

Chirurgia pediatrica

UNIVERSITÀ	A	B	C
Cagliari			1
Chieti	1		
Milano	1		
Napoli «Federico II»	1		
Napoli II Ateneo	1		
Palermo	1		

Chirurgia plastica e ricostruttiva

UNIVERSITÀ	A	B	C
Catania			1
Genova	2		1
Milano 2ª scuola			1
Milano Cattolica	1		1
Napoli «Federico II»	1		
Parma	1		
Roma II	1	1	1

Chirurgia toracica

UNIVERSITÀ	A	B	C
Ancona	1		
Cagliari	1		
Catania	1		1
Chieti	1		
Genova	1		

UNIVERSITÀ	A
Milano	2
Milano Cattolica	1
Modena	1
Napoli «Federico II»	1
Napoli II Ateneo	1
Siena	1
Torino	1
Trieste	2
Verona	

Chirurgia vascolare

UNIVERSITÀ	A	B	C
Ancona	1		
Chieti			1
Firenze	2		
Milano 2ª scuola	1		2
Milano Cattolica	1		
Modena	1		1
Napoli «Federico II»	2		
Napoli II Ateneo	1		
Parma	1		
Pavia	2		1
Roma «La Sapienza» 2ª scuola		1	
Sassari			1
Trieste	1		
Verona	1		1

Dermatologia e venereologia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari			6
Bologna			1
Cagliari	1		1
Catania			1
Chieti			7
Firenze			1
L'Aquila			1
Messina			1
Milano			2
Milano Cattolica	5		1
Modena			1
Napoli «Federico II»	1		
Parma			3
Pavia			1
Perugia			2
Siena			3
Torino			1
Trieste			1
Verona			1

Ematologia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari			3
Bologna	1		
Chieti			1
Genova	2		
Milano 1ª scuola	1		
Milano 2ª scuola			1
Milano Cattolica	2		1
Napoli «Federico II»	2	1	
Padova			1
Parma	1		
Pavia			3
Perugia			1
Torino	1		
Verona	1		1

Endocrinologia e malattie del ricambio

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari			1
Brescia	1		
Caglairi	1		2
Chieti	1		
Milano 1ª scuola			2
Napoli «Federico II»	5		
Padova 1ª scuola	1	1	
Padova 2ª scuola			1
Perugia			1
Pisa 3ª scuola	1		
Reggio Calabria	2		
Siena	1		
Torino	1		
Verona	2		1

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari			3
Bologna			1
Cagliari	1		1
Chieti	1		
Milano 2ª scuola	1		1
Milano Cattolica	3	1	1
Napoli «Federico II»	3	1	
Padova			2
Perugia			2
Roma «La Sapienza» 2ª scuola			1
Sassari			1
Siena			3
Torino			3
Verona			1

Malattie infettive

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bologna	1		1
Brescia	2		
Cagliari	2		
Catania	3		
Chieti	4		
Genova	2		
Messina	1		
Milano	3		1
Milano Cattolica	1	1	
Napoli «Federico II»	3		
Pavia	1		
Perugia	1		
Reggio Calabria	1		
Roma «La Sapienza»	1		
Sassari			2
Siena	3		
Torino	1		
Verona	1		

Medicina del lavoro

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari	2		
Cagliari			1
Firenze			1
Genova		1	
L'Aquila	1		
Messina		1	
Modena	1		
Napoli «Federico II»	3		
Napoli II Ateneo 1ª scuola	2	1	
Napoli II Ateneo 2ª scuola	1		
Padova			1
Pavia 2ª scuola	2		
Perugia		1	1
Roma «La Spaienza»	1	1	
Siena	4		
Trieste	3		
Verona	1		1

Medicina fisica e riabilitazione

UNIVERSITÀ	A	B	C
Ancona			1
Bari			1
Bologna		1	2
Cagliari			2
Firenze	2		
Milano			1
Napoli «Federico II»	4		1
Napoli II Ateneo	1		2
Padova	2		1
Parma	2		
Pavia	2		4
Pisa	1		
Reggio Calabria	2		1
Roma «La Sapienza»	1	1	
Roma II	1		

Medicina nucleare

UNIVERSITÀ	A	B	C
Milano			2
Milano Cattolica	3		
Napoli «Federico II»	1		
Sassari			2

Medicina tropicale

UNIVERSITÀ	A	B	C
Genova	1		
Milano	1		

Microbiologia e virologia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Genova	1		
Milano	2		
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	3		
Padova			1
Reggio Calabria	1		
Roma «La Sapienza»	1		

Nefrologia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari			1
Bologna	2		
Cagliari	2		
Catania			1
Genova	1		
Napoli «Federico II»	3		
Parma			1
Perugia	3		
Reggio Calabria	2		
Roma II	3		
Sassari	1		3
Siena	2		
Torino	1		
Trieste	1		
Verona	1		

Neuropsichiatria infantile

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari			1
Cagliari	1		2
Firenze	1		
Pavia			2

Radiologia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari		1	
Bologna	2	1	3
Cagliari	5	1	3
Catania	1		1
Chieti	1		5
Ferrara			1
Firenze	1	1	1
Genova	3		2
L'Aquila	2		3
Messina		1	1
Milano	5		
Milano Cattolica	6	1	
Modena			1
Napoli «Federico II»	7	2	
Napoli II Ateneo	5	1	
Padova		1	1
Palermo			1
Parma	2	2	
Pavia			1
Perugia	1		1
Pisa	2		
Reggio Calabria	2		
Roma «La Sapienza»	1		4
Roma II	1		
Sassari			1
Siena	3		1
Torino			4
Trieste	1		

Reumatologia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari			1
Cagliari	1		2
Chieti			4
Ferrara			1
Milano	1		
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	2		
Padova			1
Roma «La Sapienza»	2		
Siena	1		1

Biochimica e chimica clinica

UNIVERSITÀ	A	B	C
Firenze	1		
Milano	1		
Napoli «Federico II»	5		
Pavia	2		
Pisa	1		
Reggio Calabria	2		
Siena	9		
Verona	1		

Patologia clinica

UNIVERSITÀ	A	B	C
Chieti	3		1
Genova		1	
Napoli «Federico II»	3		
Pisa		1	
Roma «La Sapienza» 1ª scuola	1		
Roma «La Sapienza» 2ª scuola			
Torino	3		

Cardiochirurgia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari	1		
Genova	1		
Milano	1		
Milano Cattolica			1
Napoli «Federico II»	1		
Roma «La Sapienza»			1
Verona			1

Farmacologia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Cagliari			1
Milano	3		1

Geriatria

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari			1
Bologna	2		
Cagliari			1
Chieti			2
L'Aquila	1		
Milano			1
Milano Cattolica	1		1
Napoli «Federico II»	5		
Napoli II Ateneo			1
Padova	4		3
Pavia	4		
Perugia	1		2
Reggio Calabria	3		1
Siena	3		
Torino	1		
Verona	1		1

Medicina legale

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari		1	
Brescia	1		
Catania	1		
Milano Cattolica	2	1	
Napoli «Federico II»	3	1	
Napoli II Ateneo 1ª scuola	2		
Napoli II Ateneo 2ª scuola	2	1	
Palermo		1	
Reggio Calabria	4		

UNIVERSITÀ	A	B	C
Roma «La Sapienza»	1	1	
Roma II	4	1	
Siena		1	
Trieste	3	1	
Verona		1	

Igiene e medicina preventiva

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari	2	1	
Cagliari	2		1
Chieti	2		3
Firenze	1		
Genova	1		
L'Aquila	4		
Milano	1		
Milano Cattolica	3		1
Modena	3		1
Napoli «Federico II»	5		
Napoli II Ateneo	5	1	
Padova	3		
Pavia	6		
Reggio Calabria	3		
Roma «La Sapienza»	1		
Roma II	4		
Sassari	1		1
Siena	1		
Torino	2		
Verona			1

Oncologia

UNIVERSITÀ	A	B	C
Bari			1
Bologna			1
Cagliari	1		2
Chieti	2		1
Genova	3	1	
L'Aquila			1
Milano			1
Milano Cattolica	4		
Napoli «Federico II»	5		
Napoli II Ateneo		1	
Padova			1
Parma	1		
Perugia	1		1
Reggio Calabria	1		
Roma «La Sapienza» 2ª scuola	1		
Torino			1
Udine	2	1	

94A2833

DECRETO 27 aprile 1994.

Elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo vincitori di borsa di studio per le scuole di specializzazione per l'anno accademico 1993-94.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993, con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il telegramma del MAE n. 6476 del 29 marzo 1994/USS/01.01 con il quale il predetto Dicastero comunica l'elenco degli specializzandi provenienti dai Paesi in via di sviluppo titolari di borse di studio erogate dallo stesso Ministero;

Decreta:

Per l'anno accademico 1993-94 per i fini di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 257/1991 l'elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo, vincitori di borsa di studio per le scuole di specializzazione è il seguente:

Università di Ancona:

endocrinologia: un posto per cittadino della Giordania;

pediatria: un posto per cittadino della Siria.

Università di Bari:

medicina fis. riab.: un posto per cittadino dell'Argentina.

Università di Brescia:

nefrologia: un posto per cittadino del Libano.

Università di Bologna:

1ª chirurgia: un posto per cittadino della Nigeria.

Università di Catania:

otorinolaringoiatria: un posto per cittadino del Libano.

Università di Chieti:

urologia: un posto per cittadino del Libano.

Università di Ferrara:

pediatria: un posto per cittadino del Libano.

Università di Firenze:

ginecologia: un posto per cittadino della Palestina.

Università di Milano:

chirurgia generale: un posto per cittadino dell'Etiopia.

Università Cattolica di Milano:
radiologia: un posto per cittadino dello Zaire;
psichiatria: un posto per cittadino della Somalia.

Università di Modena:
neurochirurgia: un posto per cittadino del Libano.

Università di Padova:
cardiologia: un posto per cittadino del Libano;
ginecologia: un posto per cittadino del Pakistan.

Università di Parma:
chirurgia: generale un posto per cittadino del Ciad;
chirurgia: generale un posto per cittadino dell'India.

Università di Pavia:
ginecologia: un posto per cittadino del Paraguay;
anestesia: un posto per cittadino della Repubblica Dominicana.

Università di Perugia:
medicina interna: un posto per cittadino dello Yemen.

Università «La Sapienza» di Roma:
malattie infettive: un posto per cittadino del Camerun;
pediatria: un posto per cittadino del Gabon;
nefrologia: un posto per cittadino della Tunisia.

Università di Siena:
gastroenterologia: un posto per cittadino del Camerun;
oftalmologia: un posto per cittadino del Mali.

Università di Verona:
malattie infettive: un posto per cittadino della Guinea Bissau;
chirurgia generale: un posto per cittadino della Guinea Bissau.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A2854

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 26 novembre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con il quale è stata aggiornata la tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario, relativa ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991 relativo al piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 che prevede l'istituzione del corso di laurea in ingegneria gestionale;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria del 5 febbraio 1993;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 1170 del 7 aprile 1993;

Vista la nota ministeriale n. 2807 del 6 settembre 1993 contenente, in allegato, il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 giugno 1993;

Considerata la disponibilità di risorse finanziarie impegnate con legge finanziaria della regione Sardegna per l'istituzione e il funzionamento del corso di laurea in ingegneria gestionale, di cui alle note rettorali numeri 1465 e 2133 rispettivamente dell'8 settembre 1993 e 9 settembre 1993;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico vigente per il corso di studi della facoltà di ingegneria;

Riconosciuta la particolare necessità ed urgenza di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Valutata la possibilità di attivare il nuovo corso fin dall'anno accademico 1993-1994, limitatamente al terzo anno consentendo il trasferimento, entro il 31 dicembre 1993, di studenti già iscritti per il corrente anno accademico 1993-1994, che abbiano completato il biennio di ingegneria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 77 dello statuto risulta così modificato:

«Art. 77. — La facoltà di ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

2) la laurea in ingegneria chimica;

3) la laurea in ingegneria civile;

4) la laurea in ingegneria elettrica;

5) la laurea in ingegneria elettronica;

6) la laurea in ingegneria meccanica;

7) la laurea in ingegneria gestionale (con sede a Nuoro);

8) il diploma universitario in ingegneria per l'ambiente e le risorse;

9) il diploma universitario in ingegneria elettronica (con sede a Nuoro)».

CORSI DI LAUREA

La durata degli studi dei corsi di laurea è fissata in cinque anni.

Allo scopo di permettere l'approfondimento di un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea sono articolati in indirizzi, secondo l'elenco sottoindicato e possono ulteriormente essere articolati in orientamenti, definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:

1) *Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.*

Indirizzi:

ambiente;

difesa del suolo;

georisorse;

geotecnologie;

pianificazione e gestione del territorio.

2) *Corso di laurea in ingegneria chimica.*

Indirizzi:

alimentare;

biotecnologie industriali;

materiali.

3) *Corso di laurea in ingegneria civile.*

Indirizzi:

edile;

idraulica;

strutture;

trasporti.

4) *Corso di laurea in ingegneria elettrica.*

Indirizzi:

automazione industriale;

energia.

5) *Corso di laurea in ingegneria elettronica.*

Indirizzi:

controlli automatici;

telecomunicazioni.

6) *Corso di laurea in ingegneria meccanica.*

Indirizzi:

automazione industriale e robotica;

biomedica:

costruzioni;

energia;

materiali;

produzione;

veicoli terrestri

7) *Corso di laurea in ingegneria gestionale.*

Senza indirizzi.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria ....» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Art. 2.

Nell'art. 78, il secondo capoverso del quinto comma è così modificato:

«28 annualità: per i corsi di laurea in ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, ingegneria gestionale».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 80 è così modificato:

«L'elenco delle annualità delle tabelle *B*, *C*, *D*, *E1* e *E2* di cui alla tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1989, *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989, con l'indicazione dei raggruppamenti disciplinari dai quali possono essere tratti gli insegnamenti relativi, è quello appresso riportato».

Art. 4.

L'elenco delle tabelle, relative ai corsi di laurea in ingegneria, è integrato con l'aggiunta delle seguenti tabelle *B* e *E1* relative al corso di laurea in ingegneria gestionale:

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

Tabella *B*

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
A021	Analisi matematica	4
A021	Geometria	
A011	Algebra e logica matematica	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
A022	Calcolo delle probabilità	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	1
B011	Fisica generale	1
B030	Struttura della materia	
I250	Sistemi di elaborazione dell'informazione	1
C060	Chimica	1
H150	Estimo	1
I270	Ingegneria economico gestionale	
P012	Economia politica	

Tabella *E1*

Codifica e denominazione del raggruppamento		Annualità
H071	Scienza delle costruzioni	1
I050	Fisica tecnica	1
I042	Macchine e sistemi energetici	2
I070	Meccanica applicata alle macchine	
I080	Progettazione meccanica e costruzioni di macchine	
I090	Disegno industriale	
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I140	Chimica applicata, scienza e tecnica dei materiali	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I210	Elettronica	
I230	Telecomunicazioni	
I240	Automatica	1
A042	Ricerca operativa	1
I250	Sistemi di elaborazione dell'informazione	1
I110	Impianti industriali meccanici	1
I110	Impianti industriali meccanici	1
I153	Impianti chimici	
I190	Sistemi elettrici per l'energia	
I270	Ingegneria economico-gestionale	1
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I270	Ingegneria economico gestionale	

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 novembre 1993

Il rettore: MISTRETTA

94A2839

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 11 gennaio 1994

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 1096 del 6 ottobre 1993 con il quale è stato emanato, mediante modifica statutaria, il nuovo ordinamento didattico della facoltà di economia dell'Università di Firenze;

Considerato che all'art. 61, terzo comma, fra gli insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche è stata omessa, per errore materiale, la seguente frase: «un insegnamento scelto dalla sottoarea economia politica e dall'area aziendale»;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 61 del decreto rettorale citato in premesse, è sostituito dal seguente:

«Per l'indirizzo in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche sono insegnamenti caratterizzanti i seguenti:

un insegnamento scelto dalla sottoarea economia politica e dall'area aziendale;

un insegnamento della sottoarea sociologia generale;

due insegnamenti scelti dalle aree demografia e statistica sociale;

un insegnamento dell'area giuridica».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 11 gennaio 1994

Il pro rettore: ZAMPI

94A2840

CIRCOLARI

MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 28 Aprile 1994, n. **4762/1**

Gestione del Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Modalità per la presentazione dei progetti di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*

Al fine di promuovere la più ampia collaborazione tra Osservatorio nazionale per il volontariato, istituzioni pubbliche e organizzazioni aventi requisiti di cui alla legge n. 266/1991 e assicurare, nel contempo, l'adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed opportunità alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio nazionale, interessate alla presentazione dei progetti previsti dall'art 12, comma 1, lettera *d)*, l'Osservatorio nazionale per il volontariato ha approvato, all'unanimità, nella seduta del 12 aprile 1994 la presente circolare.

L'applicazione combinata delle disposizioni di cui alla richiamata lettera *d)* con quelle di cui al comma 2 dello stesso art 12, prevede che l'Osservatorio nazionale per il volontariato approvi — utilizzando lo stanziamento di lire 1.200 milioni di cui al decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209 art 4 comma 2 — il finanziamento di «progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate».

Ciò esige da una parte, l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e, dall'altra, un interpretazione articolata delle definizioni di «progetto sperimentale», di «emergenza sociale» e di «metodologie di intervento particolarmente avanzate».

A) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.

Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, le singole organizzazioni di volontariato o più organizzazioni di volontariato, congiuntamente, a condizione che sia espressamente individuata l'organizzazione responsabile del progetto stesso e destinataria del relativo finanziamento che, alla data del 30 luglio 1994, siano regolarmente iscritte nei registri generali regionali del volontariato, istituiti ai sensi dell'art 6 della legge n. 266/1991 e delle leggi o delibere regionali e provinciali emanate in attuazione dello stesso art. 6. In attuazione dell'art. 13 della legge numero 266/1991 sono escluse dalla possibilità di accedere ai finanziamenti le organizzazioni di volontariato internazionale che ricadono nella disciplina della legge numero 49/1987, concernente la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per le quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n 266/1991 Sono inoltre escluse le cooperative sociali in quanto la disciplina della loro attività ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 381/1991.

B) INTERPRETAZIONI DEI TERMINI: «PROGETTI SPERIMENTALI», «EMERGENZA SOCIALE», «METODOLOGIE DI INTERVENTO PARTICOLARMENTE AVANZATE».

Per progetto sperimentale si intende un progetto di intervento effettivo realizzato, con l'obiettivo di provare e verificare risposte innovative ai bisogni presenti sul territorio

Per emergenza sociale si intende la particolare gravità, qualitativa o quantitativa, di situazioni di disagio, emarginazione, povertà, degrado ambientale e socioculturale

Per metodologie di intervento particolarmente avanzate si intendono tecniche e modi di intervento significativamente innovativi o migliorativi rispetto all'esistente.

Stante l'emergenza sociale del disagio di molti relativamente alle cure sanitarie e socio-sanitarie, considerato che l'art. 14 del decreto-legge n. 502/1992 affida alle organizzazioni di volontariato compiti significativi e differenziati per la partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale, riceveranno particolare attenzione progetti sperimentali con metodologie avanzate ispirati all'attuazione di qualche indicazione operativa prevista per il volontariato dal citato art. 14, in collaborazione anche con gli enti locali. Saranno, altresi, particolarmente considerati progetti integrati, realizzati da più organizzazioni, operanti anche in settori diversi.

Particolare attenzione inoltre verrà posta per i progetti con riferimento al requisito della specifica «emergenza sociale» che si intende fronteggiare nelle aree ad alto rischio.

C) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO.

Le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui alla lettera *A)* dovranno far pervenire le richieste di contributo entro il 30 luglio 1994, indirizzandole a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Barberini, 47 - 00187 Roma.

All'istanza dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di iscrizione al registro generale regionale del volontariato.

Nella formulazione delle domande di contributo bisogna attenersi esclusivamente al modello allegato alla presente circolare di cui è parte integrante (allegato, 1).

In particolare, debbono esser forniti elementi utili all'individuazione del soggetto proponente e all'attività svolta (nome dell'organizzazione e dei responsabili, regione e sede di residenza, ambiti di intervento, esperienza ed attività svolta), con l'indicazione, nel caso di progetti integrati, dell'apporto eventuale di associazioni e gruppi di volontariato operanti in territori e in campi diversi da quello dell'organizzazione proponente.

D) DESCRIZIONE DEL PROGETTO.

Le domande devono contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento.

In particolare:

1) qualora si tratti di progetto volto a sperimentare una metodologia particolarmente avanzata, occorre descrivere anche le tecniche ed i modi peculiari di intervento;

2) qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un'emergenza sociale dovranno essere indicate le motivazioni che consentono di identificare l'emergenza.

In ogni caso devono essere indicati:

i destinatari dell'intervento ed il loro numero;

l'ambito territoriale di realizzazione;

il numero dei volontari, il livello e l'entità di coinvolgimento nel progetto e la loro preparazione;

eventuali altri soggetti non volontari coinvolti e la loro qualificazione;

il capo progetto, la sua qualifica professionale, le modalità di partecipazione ed i tempi dedicati all'intervento;

il piano economico complessivo documentato, con la specificazione delle singole voci di spesa (materiali ed attrezzature — esclusi quelli di normale dotazione dell'organizzazione — eventuali oneri per l'utilizzo dei locali funzionali al progetto, oneri per collaborazioni autonome non continuative, altro) e a questo proposito si indicano le ripartizioni in percentuali massime ammissibili a finanziamento all'interno di ciascun progetto: il 30% per la realizzazione di strutture edilizie e l'acquisto di attrezzature e materiali di consumo, il 40% per i compensi a personale non volontario, il 30% per l'acquisto di servizi anche in regime non convenzionale;

l'entità del contributo richiesto, la parte a carico della stessa organizzazione proponente o di altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

E) MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ.

1) Non saranno prese in considerazione le istanze:

spedite oltre il termine fissato del 30 luglio 1994;

prive della richiesta documentazione;

non corredate di documento attestante l'iscrizione al registro generale regionale;

concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di ogni requisito progettuale;

concernenti richieste di finanziamento per progetti specificamente limitati ad ambiti prevalenti di interventi già previsti da altre apposite leggi.

F) ONERI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.

Sono esclusi dal finanziamento, ancorché documentati:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente;

gli oneri relativi a studi, ricerche, seminari, convegni e ad ogni forma di pubblicità;

le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni;

ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto.

G) PARERE DELLE REGIONI O DEGLI ENTI LOCALI.

Qualora il progetto da sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio è realizzato con la collaborazione ed il sostegno di un ente regionale o locale, occorre acquisire la delibera di giunta di tale ente.

Nel caso in cui il progetto riguardi più realtà territoriali, diverse da quella ove ha sede l'organizzazione, e per la realizzazione di esso occorra la collaborazione degli enti locali, l'organizzazione di volontariato dovrà allegare il parere degli enti coinvolti nel progetto.

H) INFORMATIVA INTERMEDIA E FINALE.

Per i progetti ammessi a finanziamento, le organizzazioni proponenti devono presentare all'Osservatorio nazionale per il volontariato, entro sei mesi dalla data di erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del progetto ed entro i successivi sei mesi una relazione sui risultati conseguiti.

Il Ministro: CONTRI

ALLEGATO 1

Alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Barberini, 47 - 00187 ROMA

OGGETTO: Domanda di contributo per il 1994 ai sensi dell'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il sottoscritto..

rappresentante legale della...

con sede legale nel comune di...

(provincia di ....) indirizzo...
c.a.p. .... telefono....................................... avente natura giuridica di:

associazione con personalità giuridica .... ( )

associazione priva di personalità giuridica......................... ( )

altro tipo di organizzazione (specificare) .... ( )

che opera senza scopo di lucro anche indiretto attraverso le seguenti attività:

a)...

....

b)...

....

c)...

....

d)...

....

chiede ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, la concessione di L..................................... precisando che l'intervento ha la seguente destinazione:..

....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che le spese per le quali il contributo è richiesto non sono coperte da altri finanziamenti e contributi dello Stato, della regione, di enti pubblici e privati.

....

....

....

Allega alla domanda:

atto costitutivo con eventuali modificazioni;

statuto o accordo con eventuali modificazioni;

attuale composizione dell'organo rappresentativo;

certificati penale e dei carichi pendenti (in originale) del rappresentante legale dell'organizzazione, rilasciati in data non inferiore a tre mesi a quella dell'istanza;

bilancio consuntivo 1993;

bilancio preventivo 1994;

documento attestante l'iscrizione nel registro generale del volontariato della regione dove ha sede l'organizzazione (originale o copia autenticata);

Data, ...

Firma
(autenticata da pubblico ufficiale)
....

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGETTO

Destinatari dell'intervento.

Specificare l'ambito territoriale ed i destinatari o la popolazione che potrà fruire dell'intervento: ....

....

....

Per le iniziative rivolte a migliorare o integrare un progetto già avviato, indicare:

qual'è la situazione preesistente al 30 luglio 1994;

gli eventuali utenti alla stessa data;

ogni altro elemento ritenuto utile per meglio valutare l'importanza dell'intervento che si intende attuare:

....

....

....

Gestione del progetto.

Per il funzionamento e/o la gestione dell'intervento è previsto un rapporto o un capovolgimento di altre realtà associative diverse dall'organismo richiedente e/o operanti in territori e in campi diversi da quello dell'associazione proponente?

Se sì, specificare il rapporto di collaborazione con ....

....

....

Eventuali collegamenti:

( ) piani regionali..

....

....

( ) piani sub-regionali...

....

....

Risorse:

Di quali e quanti operatori si avvale il progetto? (specificare per ciascuno: qualità, monte ore settimanale, livello di impegno per l'iniziativa presentata, tipo di rapporto) ....

....

....

Di quali e quanti volontari si avvale il progetto? (specificare per ciascuno: qualità, monte ore settimanale, livello di impegno per l'iniziativa presentata) ....

....

....

Vi è un ricorso a risorse esterne? Se sì, di che tipo?

....

....

....

Vi sono strutture destinate alla realizzazione del progetto? (centri, spazi, atrezzature, di proprietà pubblica o privata: specificare)

....

....

L'organizzazione ha richiesto il contributo di altri enti? Se sì specificare:...

....

....

Tempi e fasi di realizzazione del progetto.

Pianificare i tempi tecnici di realizzazione, specificando le singole fasi:...

....

....

Indicare se il progetto è stato finanziato nel 1993 (allegando una relizzazione sulle attività svolte e finanziate):..................................

....

....

Illustrazione facoltativa di aspetti qualificanti del progetto in base ai criteri riportati nella circolare.

....

....

....

94A2868

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione delle istruzioni tecniche per l'immatricolazione, l'impiego e l'alienazione dei mezzi di trasporto e per la concessione e rinnovo delle patenti di guida del Dipartimento della protezione civile.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1994, sono emanate le istruzioni tecniche per l'immatricolazione, l'impiego ed alienazione dei mezzi di trasporto e per la concessione e rinnovo delle patenti di guida del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Per quanto attiene le patenti di guida ne viene altresì disciplinata la sospensione e la revoca. Le istruzioni sono dirette sia al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile sia al personale delle associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritto nei registri regionali istituiti a norma dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 o censite dal Dipartimento medesimo in attuazione della vigente normativa.

94A2877

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato onorario in Corfù e contestuale elevazione del medesimo a consolato onorario

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario di Corfù (Grecia) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Corfù (Grecia) un consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze del consolato d'Italia in Atene, con la seguente circoscrizione territoriale: le isole di Corfù e Paxi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1994

Il Ministro: ANDREATTA

94A2878

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione G.A.I.A. (Genitori adottivi italiani associati), in Napoli

Con decreto ministeriale del 15 aprile 1994, l'associazione G.A.I.A. (Genitori adottivi italiani associati), è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

94A2880

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 11 aprile 1994, l'Unione italiana ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare con beneficio d'inventario, l'eredità della sig. Laurina Borlandi vedova Vezzosi, nata a Pavia il 23 giugno 1904 ed ivi deceduta il 30 aprile 1990, disposta con testamento olografo pubblicato con atto a rogito notaio Gregorio Rossi di Pavia, in data 17 luglio 1990 al n. 133834 di repertorio.

L'eredità spettante alla Unione italiana ciechi consiste nella quota (50%) di proprietà della *de cuius* di diversi immobili siti in Camogli e nel comune di Santa Margherita Staffora, località Pian del Poggio, meglio descritti nelle perizie di stima asseverate da giuramento redatte dal geom. Vincenzo Ragusa in data 20 e 24 maggio 1991, del valore (50% dell'intero) rispettivamente di L. 236.250.000 e di L. 53.500.000 secondo il parere dei competenti uffici tecnici erariali.

94A2879

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 maggio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1587,53
ECU	1852,65
Marco tedesco	959,12
Franco francese	280,16
Lira sterlina	2405,58
Fiorino olandese	854,66
Franco belga	46,596
Peseta spagnola	11,768
Corona danese	244,99
Lira irlandese	2344,78
Dracma greca	6,540
Escudo portoghese	9,326
Dollaro canadese	1149,13
Yen giapponese	15,572
Franco svizzero	1129,11
Scellino austriaco	136,34
Corona norvegese	221,35
Corona svedese	208,46
Marco finlandese	296,96
Dollaro australiano	1131,91

94A2951

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni concesse ad officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale 16 marzo 1994, è stata revocata l'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1983 alla impresa Ghimas S.p.a., via R. Fucini, n. 2, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), per l'officina sita in Casalecchio di Reno (Bologna).

Con decreto ministeriale 16 marzo 1994, è stata revocata su rinuncia, l'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale in data 16 dicembre 1980 all'impresa Decco Italia S.r.l., 18ª strada Z.I., con sede in Catania, per l'officina sita in Catania.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1994, è stata revocata l'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale in data 6 agosto 1977 all'impresa Clerico-Lorenzo di Alba (Cuneo), con sede in Alba (Cuneo), via Pestinace, n. 6, per lo stabilimento sito in Alba (Cuneo).

94A2882

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 16 marzo 1994, sono state revocate, su rinuncia, le registrazioni dei sottoelencati presidi sanitari intestati all'impresa Ici Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale n. 132, ai numeri e con i decreti accanto a ciascuno indicati:

1) Abol 80, n. 3256, decreto ministeriale 7 febbraio 1980;

2) Acarkil CP, n. 2352, decreto ministeriale 13 dicembre 1976;

3) Afidol 25, n. 4930, decreto ministeriale 25 settembre 1982;

4) Afidol 50 MG, n. 7546, decreto ministeriale 6 ottobre 1988;

5) Algacide, n. 0011, decreto ministeriale 14 giugno 1971;

6) Captan 75 Slurry, n. 1589, decreto ministeriale 6 aprile 1974;

7) Ceroxone, n. 1396, decreto ministeriale 6 dicembre 1973;

8) Cuprozeb, n. 1486, decreto ministeriale 30 maggio 1974;

9) Dinocap PD Solplant, n. 5929, decreto ministeriale 21 giugno 1984;

10) Diserbietola PB, n. 5994, decreto ministeriale 21 giugno 1984;

11) Disinfestante Gammexane, n. 2792, decreto ministeriale 19 aprile 1978;

12) Fasan, n. 2180, decreto ministeriale 30 marzo 1976;

13) Fernasan Slurry, n. 2744, decreto ministeriale 19 marzo 1978;

14) Geosin 25 WP, n. 4232, decreto ministeriale 20 marzo 1981;

15) Geosin 9 G, n. 4105, decreto ministeriale 9 dicembre 1980;

16) Insectokill, n. 6819, decreto ministeriale 29 ottobre 1986;

17) Katakilla, n. 1922, decreto ministeriale 28 maggio 1976;

18) Limacide, n. 2347, decreto ministeriale 20 dicembre 1976;

19) Mep 20, n. 2451, decreto ministeriale 24 marzo 1977;

20) Methoxone 35, n. 0845, decreto ministeriale 25 gennaio 1973;

21) Metisol, n. 1361, decreto ministeriale 6 dicembre 1973;

22) Milcurb, n. 2020, decreto ministeriale 1° settembre 1975;

23) Milgo Combi, n. 6372, decreto ministeriale 16 maggio 1985;

24) Milgo E, n. 2993, decreto ministeriale 16 marzo 1979;

25) Milstem, n. 4382, decreto ministeriale 25 maggio 1981;

26) Mondabietola, n. 6565, decreto ministeriale 21 novembre 1985;

27) Monoofos, n. 3875, decreto ministeriale 16 settembre 1980;

28) Nimrod WP, n. 5500, decreto ministeriale 30 ottobre 1983;

29) Oidiumstop Combi, n. 5760, decreto ministeriale 23 febbraio 1984;

30) Ossicloruro di rame 2 Solplant, n. 2310, decreto ministeriale 20 dicembre 1976;

31) PI 61, n. 3252, decreto ministeriale 10 ottobre 1979;

32) PI 63, n. 3154, decreto ministeriale 15 giugno 1979;

33) Pirifox, n. 5764, decreto ministeriale 23 febbraio 1984;

34) Pirimisol, n. 4659, decreto ministeriale 5 febbraio 1982;

35) Pirimolong, n. 4697, decreto ministeriale 17 marzo 1982;

36) Pirimor 5, n. 4953, decreto ministeriale 15 ottobre 1982;

37) Probietola, n. 6879, decreto ministeriale 14 novembre 1986;

38) Sevisol 5 G, n. 0662, decreto ministeriale 17 febbraio 1972;

39) Solthion 25 WP, n. 0691, decreto ministeriale 30 maggio 1972;

40) Sumicid 2 granulare, n. 1536, decreto ministeriale 22 aprile 1974;

41) Sumicid 50, n. 0941, decreto ministeriale 25 giugno 1973;

42) Tiofolpet, n. 1620, decreto ministeriale 24 ottobre 1974;

43) Triclorfon 5 g, n. 3977, decreto ministeriale 16 ottobre 1980;

44) Tuberite, n. 2448, decreto ministeriale 12 febbraio 1977.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1994 è stata revocata su rinuncia, la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 9 ottobre 1986 e 12 gennaio 1989, all'impresa Dow Elanco Italia S.r.l., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Dursban polvere, già registrato al n. 6821.

94A2883

Revoche di autorizzazioni alla produzione farmaceutica

Con decreto ministeriale n. 837 del 24 febbraio 1994, è stata revocata, su rinuncia, alla società Agips Farmaceutici S.r.l., con sede legale in via Amendola, 4, Rapallo (Genova), codice fiscale n. 00395750102, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico, sito in via Beldiletto, 1, Milano.

Con decreto ministeriale n. 839 del 24 febbraio 1994, è stata revocata, su rinuncia, alla società Istituto italiano fermenti S.r.l., con sede legale in via Beldiletto, 1, Milano, codice fiscale n. 00714700150, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico, sito in via Beldiletto, 1, Milano.

Con decreto ministeriale n. 842 del 26 marzo 1994, è stata revocata, su rinuncia, alla società Brocades Pharma S.p.a. con sede legale in viale Spagna, 45, Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 04754860155, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico, sito in viale Spagna, 45, Cologno Monzese (Milano).

Con decreto ministeriale n. 847 del 16 aprile 1994, è stata revocata, su rinuncia, alla società Bayropharm italiana S.r.l., con sede legale in viale Certosa, 210, Milano, codice fiscale n. 00829950153, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico consortile, sito in Valeggio sul Mincio (Verona).

Con decreto ministeriale n. 848 del 16 marzo 1994, è stata revocata, su rinuncia, alla società Bayer S.p.a., con sede legale in viale Certosa, 126, Milano, codice fiscale n. 05849130157, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico consortile, sito in Valeggio sul Mincio (Verona).

94A2884

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PHARE: progetto di cofinanziamento per il partenariato e la costituzione di istituzioni nei PECO. (Comunicato 30 aprile 1994, prot. n. 103291).

Con riferimento alla circolare del 26 marzo 1994 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, si rende noto che la Commissione europea in data 28 aprile u.s. ha notificato all'Autorità italiana la possibilità di prorogare di due settimane il termine ultimo per la presentazione da parte degli operatori interessati, dei progetti di cofinanziamento per il partenariato e la costituzione di istituzioni nei PECO.

Pertanto, i progetti stessi potranno essere consegnati a questa amministrazione alle ore 14 del 14 maggio 1994.

94A2919

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elenco di provvedimenti relativi a concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

Con decreto ministeriale 1° aprile 1994 la concessione «Ca' Boldrini» in territorio della provincia di Modena, intestata alla società Co.Mi.E. (codice fiscale 598330363), con sede in Montecreto (Modena), via Roma n. 2, è prorogata, per cinque anni, a decorrere dalla data del 24 agosto 1990.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1994 la concessione «Vetta» in territorio della provincia di Modena, intestata alla società S.I.A.M. (codice fiscale 00266280361), con sede in Barigazzo di Lama Mocogno (Modena), via Nazionale n. 65, è prorogata, per venti anni, a decorrere dal 28 aprile 1992.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1994 la concessione «Salgastri» in territorio della provincia di Bologna, intestata alla società Lazzi gas S.r.l. (codice fiscale 00439240482), con sede in Firenze, via Mercadante n. 2/b, è prorogata, per venti anni, a decorrere dal 24 ottobre 1983.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1994 la concessione «Barigazzo» in territorio della provincia di Modena, intestata alla società S.I.A.M. (codice fiscale 00266280361), con sede in Lama Mocogno (Modena), via Nazionale n. 65, è prorogata, per venti anni, a decorrere dal 22 novembre 1991.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1994 la concessione «Trignano» in territorio comune di Fanano (Modena), intestata alla ditta Turchi Maurizio (codice fiscale TRC MRZ 50L06 D486S), con sede in Fanano (Modena), via Canevare n. 350, è prorogata, per cinque anni, a decorrere dal 19 marzo 1990.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1994 la concessione «Ca' Bellavista» in territorio della provincia di Bologna, intestata alla società Lazzi gas S.r.l. (codice fiscale 00439240482), con sede in Firenze, via Mercadante n. 2/b, è prorogata, per dieci anni, a decorrere dal 26 gennaio 1990.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1994 la concessione «Gaggiola» in territorio della provincia di Bologna, intestata alla società Lazzi gas S.r.l. (codice fiscale 00439240482), con sede in Firenze, via Mercadante n. 2/b, è prorogata, per venti anni, a decorrere dal 30 marzo 1990.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1994 la titolarità della concessione «Molinazzo» già attribuita alla società Lazzi Gas S.p.a. è intestata alla società Lazzi gas S.r.l. a seguito del cambiamento della ragione sociale.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1994 è accettata la rinuncia della società Agip S.p.a. (codice fiscale 00464580588), con sede in Milano, via Borgonuovo n. 18, alla concessione «Rallio» in territorio della provincia di Piacenza, della superficie di ha 374.

94A2881

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale, 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottoelencata, alla cui copertura la facoltà di sociologia intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

storia contemporanea.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di sociologia dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2921

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Lecce sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sotto specificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

struttura della materia;
fisica generale;
istituzioni di fisica nucleare e subnucleare;
fisica generale I (corso di laurea in matematica);
chimica generale ed inorganica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2886

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Lecce sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sotto specificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
geometria (per il corso di laurea in fisica);
logica matematica;
algebra superiore;
geometria algebrica;
preprazioni di esperienze didattiche;
struttura della materia;
laboratorio di fisica dell'ambiente;
laboratorio di fisica nucleare;
fisica dei sistemi dinamici;
elettronica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2887

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 16 marzo 1994 concernente: «Tariffe telefoniche nazionali». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1994).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, nella tabella *I*, al punto E) riportato a pag. 26 del sopra indicato supplemento ordinario, al terzultimo rigo, dopo le parole: «... il valore dello scatto di contatore d'utente», devono essere inserite le seguenti parole: «*è fissato*»; inoltre, nel medesimo decreto ministeriale, alla pag. 27, tabella *L*, al primo rigo dopo il titolo, dove è scritto: «L'accesso base alla rete ISDN *e* configurabile...» si legga: «L'accesso base alla rete ISDN *è* configurabile...».

94A2890

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 marzo 1994 concernente: «Tariffe telefoniche internazionali». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1994).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, nella tabella *A*, al punto (1) delle note riportate a pag. 35 del sopra indicato supplemento ordinario, al primo rigo, dove è scritto: «...nella misura di lire 7 al minuto (ad *accezione* di quanto previsto nella nota 12).», si legga: «...: nella misura di lire 7 al minuto (ad *eccezione* di quanto previsto nella nota 12).».

94A2888

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 marzo 1994 concernente: «Canoni per l'affitto di circuiti diretti analogici e numerici internazionali». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1994).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, nella tabella *D*, riportata a pag. 66 del sopra indicato supplemento ordinario, nel titolo, dove è scritto: «Canoni (espressi in lire) per l'affitto a privati in uso esclusivo carattere parziale...» si legga: «Canoni (espressi in lire) per l'affitto *a* privati in uso esclusivo *a* carattere parziale...».

94A2889

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 16 marzo 1994 concernente: «Modificazione al titolo IV del regolamento emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, il 2 luglio 1991, in attuazione della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in materia di coefficienti patrimoniali degli intermediari mobiliari». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1994).

Nel provvedimento citato in epigrafe, a pag. 17, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 41, terzo comma, dopo il rigo quinto che termina con le parole: «... riportato nell'allegato 7/B.», devono essere inserite le seguenti parole: «*Sull'importo eccedente il 50 per cento del patrimonio utile ai ...*».

94A2847

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300